



COMUNE DI VENEZIA

Direzione Servizi al cittadino e imprese Settore Mobilità e Trasporti Servizio Sportello trasporti e concessioni acquei San Marco 4084 – 30124 Venezia

Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: Canale di Cannaregio, Pescaria e Fondamenta di Cannaregio, modifica della destinazione di rive pubbliche.

IL DIRIGENTE

Vista l'ordinanza dirigenziale n° 739 del 21/12/2007, di istituzione e modalità d'uso delle rive pubbliche

nel centro storico di Venezia;

Vista la segnalazione dei gondolieri operanti presso riva pubblica ai piedi di Ponte delle Guglie, circa la

necessità di ripristinare le strutture d'ormeggio in uso, necessarie per svolgere il servizio pubblico di

noleggio;

Visto che il servizio gondole è svolto tradizionalmente in riva pubblica che non è attualmente normata per

tale attività, si è ritenuto di adeguare la regolamentazione dell'approdo per consentire la regolare

occupazione ai vari servizi di trasporto;

Visti l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento

degli Enti Locali e l'art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

Con validità permanente, fino all'eventuale emanazione di provvedimenti di integrazione, sono istituite le seguenti modifiche all'utilizzo di rive pubbliche in Canale di Cannaregio:

1. viene modificata la regolamentazione della riva pubblica n° 015-36, in Fondamenta di Cannaregio fronte civ. 1294,

a- è revocata la destinazione al servizio gondole,

- b- rimane vigente la sola precedenza all'attività di movimentazione merci, durante la fascia oraria giornaliera di circolazione delle unità adibite a tali trasporti.
- 2. Viene modificata la regolamentazione della riva pubblica nº 015-35, in Pescheria di Cannaregio-Rio terà S. Leonardo,
 - a- è destinata con precedenza al trasporto merci dalle ore 04.00 alle ore 10.30 di tutti i giorni,
 - b- è riservata al servizio di noleggio gondole nelle restanti fascie orarie.
- 3. Sono esentate dal rispetto delle sopraccitate disposizioni tutte le unità in servizio di emergenza e quelle che operano per attività di pubblica utilità, per lavori di manutenzione urbana, gestione delle infrastrutture pubbliche, servizi di pubblica sicurezza, ecc. I gondolieri sono autorizzati al posizionamento di proprie paline d'ormeggio presso la riva n° 015-35, posizionando elementi di tipologia e materiale conformi alle regole vigenti.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente Ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

IL DIRIGENTE arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

pag. 1 di 1

^(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.